

I flussi informativi verso l'ODV nei gruppi di impresa

di Alberto Poli e Silvia Paleari – FIS Full Integrated Solutions SpA

La definizione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenta uno dei temi più controversi del percorso di adeguamento delle aziende al D. Lgs. 231/2001.

Dal punto di vista formale si tratta di uno dei pilastri del Decreto, tanto che l'articolo 6 richiede espressamente di "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello" quale aspetto fondamentale del Modello Organizzativo da costruirsi per esimere gli Enti dalla responsabilità amministrativo-penale.

Se lo guardiamo **da un punto di vista pratico**, tuttavia, è **inegabile come il tema dei flussi informativi si sia rilevato spesso di difficile e non "soddisfacente" implementazione pratica**.

Da subito le aziende hanno compreso e recepito la necessità di configurare un flusso informativo verso l'OdV relativo alle cosiddette "violazioni", ormai comunemente definite come "fatti o comportamenti contrari alle previsioni del Modello Organizzativo e Codice Etico nonché di protocolli o procedure aziendali".

Nella prassi comune è invece risultato **ben più difficile da sviluppare il tema del disegno e dell'implementazione di un flusso di informazioni verso l'OdV "strutturale"**, che si configuri come un canale di trasmissione sistematica e periodica di dati e informazioni all'OdV, che lo metta in condizioni di svolgere a pieno quel ruolo di "prevenzione" a cui è istituzionalmente votato, non limitandosi giocoforza a intervenire unicamente in caso di condotte potenzialmente a rischio.

Questo tema si arricchisce di **nuovi elementi di complessità quando il Modello 231 si sviluppa nell'ambito di realtà aziendali appartenenti ad un gruppo di imprese**, sia esso nazionale o, caso ancor più articolato ma non meno ricorrente nella pratica, di respiro internazionale.

In questi casi, nell'ipotesi che ciascuna società del gruppo si sia dotata di un proprio Modello, tre sono i livelli con riferimento ai quali va valutata l'opportunità/necessità di definire uno schema di relazioni:

- i Modelli stessi;
- i rapporti tra gli OdV delle singole società;
- gli "eventi" che si manifestano in ogni realtà aziendale e la loro rilevanza sulle altre società del Gruppo (e tra queste soprattutto la capogruppo).

Come facilmente intuibile, sul secondo e sul terzo aspetto lo schema di relazioni da individuare non può che basarsi proprio sugli scambi informativi che possono/devono essere instaurati tra i molteplici attori chiamati in causa ai diversi livelli.

I collegamenti tra gli OdV sono sicuramente da ricercare e incentivare, ma devono essere fondati su una struttura di scambio informativo che garantisca l'equilibrio del sistema.

Questo significa ricercare il coordinamento e l'armonizzazione dell'operato dei diversi OdV evitando al tempo stesso ingerenze:

- a) di un OdV sull'altro, a detrimento dell'autonomia di iniziativa e controllo che ciascun organismo deve mantenere;
- b) di una società sull'altra (tipicamente da parte della holding), che, oltre a minare l'autonomia societaria in senso lato, possa facilitare la "risalita" verso la capogruppo della responsabilità 231, ovviamente nei casi estremi di "svuotamento" del potere gestionale ed organizzativo delle controllate.

In questa ottica è senza dubbio **da valutare positivamente la realizzazione di scambi periodici di informazioni tra gli OdV delle diverse società del Gruppo, o comunque verso l'Organismo della controllante**. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso l'inoltro della reportistica già

prodotta autonomamente da ciascun OdV per relazionare all'interno della società di appartenenza sul proprio operato e sulle proprie valutazioni.

Ulteriore momento di sintesi potrebbe essere rappresentato dalla previsione di **riunioni di coordinamento periodico tra i diversi OdV**.

Nello stesso senso appare auspicabile, ove possibile in considerazione della tipicità del business di ciascuna società, anche un **allineamento/coordinamento dei parametri e delle tempistiche di invio di quei flussi periodici e sistematici di informazioni verso i singoli OdV** che, come detto più sopra, sono troppo spesso carenti nelle aziende. Agire a livello di gruppo, da questo punto di vista, potrebbe risultare un utile grimaldello ai fini di scardinare le inevitabili resistenze culturali ed organizzative alla definizione di questo tipo di flussi informativi.

Con riferimento agli eventi che si manifestano nelle singole società ma che possono manifestare potenziali conseguenze anche su altre società del Gruppo **si ritiene comunque non percorribile nella pratica**, e forse anche poco tutelante da un punto di vista dell'essenzialità della responsabilità, **la creazione di un flusso informativo che da singoli soggetti esponenti di una società (responsabili di funzione o c.d. process owner), arrivino direttamente all'OdV della capogruppo**, potendosi pregiudicare in questi casi il ruolo e l'autonomia dell'OdV della controllata.

In questi casi **l'OdV della società nella quale si manifesta l'evento deve rappresentare il filtro in grado di valutare i potenziali effetti dell'evento stesso sulle altre realtà del Gruppo**, attivando di conseguenza eventuali flussi informativi verso l'OdV della capogruppo, il quale, a sua volta, valuterà la necessità/opportunità di informare i corrispondenti Organismi delle società interessate.